

C.I.S.S.

Consorzio intercomunale dei servizi sociali
Chivasso

DETERMINAZIONE	N. 327	DATA 12.12.2013
-----------------------	---------------	------------------------

**OGGETTO: FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL CONSORZIO.
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PERIODO 12/12/2013-11/12/2015.
IMPEGNO DI SPESA.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECON. FINAN. E PERSONALE
f.to Dott.ssa Celestina CENA**

IMPEGNO SPESA

Art. 151, comma 4 D..Lgs. 267/2000

Visto per regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria per
la quale è stato assunto

L'impegno n. 13 ANNO 2014 - IMP.N. 4 ANNO 2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Celestina CENA**

**Copia conforme all'originale
ad uso amministrativo**

Li 22 GEN. 2014

**Il Segretario Consortile
Dott. Giovanni LOMBARDI**

Certificato di pubblicazione

La presente determinazione in copia
conforme viene pubblicata all'Albo
Pretorio del Consorzio per 15 gg.
consecutivi.

Dal 22 GEN. 2014

Li 22 GEN. 2014

**Il Segretario Consortile
f.to Dott. Giovanni LOMBARDI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE

Premesso che con propria determinazione n. 357 del 16.12.2010 si aderiva alla *“Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa – mediante buoni pasto – per le Pubbliche Amministrazioni”* lotto 1 – CIG 0372834857 stipulata in data 28.10.2010, ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 Legge 388/2000, dalla Consip S.p.A. con Qui! Group S.p.A. per il periodo 20.12.2010 – 19.12.2012, con l'utilizzo di buoni pasto del valore nominale di € 7,00;

Vista la deliberazione C.d.A. n. 37 del 14.07.2011, esecutiva, con la quale si rideterminava in € 5,29 il valore nominale dei buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti, in esecuzione di quanto previsto della circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze n. 12 del 15 aprile 2011, riguardante l'applicazione dell'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010, che inserisce anche la voce “buoni pasto” tra quelle rientranti nel “trattamento economico complessivo”;

Vista la propria determinazione n. 215 del 12.09.2013 con la quale, nelle more di attivazione della convenzione buoni pasto Consip, si affidava alla società Qui! Group Spa con sede in Genova la fornitura del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Consorzio mediante l'acquisto di n. 3.000 buoni pasto del valore nominale di € 5,29 su cui applicare lo sconto del 17,19% oltre IVA e si impegnava la somma di € 13.667,63 al cap. 2975 ad oggetto “Acquisto buoni pasto” intervento 1.01.03.03 – programma 99 Ente - progetto 9902 Spese generali per il personale del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2013;

Dato atto che in data 29.10.2013 è stata attivata ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 la *“Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle amministrazioni pubbliche”* - lotto 1 – CIG 469383425A tra Consip S.p.A e Qui!Group S.p.A.;

Considerato che l'art. 26 della Legge 488/99, l'art. 32 della Legge 448/2001 e l'art. 24 della legge n.289/2002 dispongono le modalità di acquisto di beni e servizi da parte di tutti gli organi della pubblica amministrazione, prevedendo per gli Enti Pubblici di procedere a tali acquisti, salvo il caso di migliori condizioni, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del Tesoro tramite l'esperimento di gare comunitarie valide su tutto il territorio nazionale;

In particolare:

- Ai sensi dell'art. 58, legge 388/2000, per Pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 (che ha sostituito l'art. 1 del D.Lgs.29/1993);
- Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in virtù di quanto disposto dall'art. 26, legge 488/1999, hanno l'obbligo di utilizzare le Convenzioni, nel rispetto della normativa vigente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- L'art. 24 della Legge 27.12.2002, n. 289 ha statuito che *“le Pubbliche amministrazioni considerate nella tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le Convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A.”*;

Visto altresì che la legge n. 266/2005 all'articolo 1 comma 159 conferma che gli acquisti degli enti locali possono essere effettuati mediante l'adesione alle convenzioni CONSIP, oppure in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 26 comma 3 L. n. 488/1999;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17.02.2009 che individua tra le varie tipologie di beni e servizi per le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 anche il servizio di buoni pasto;

Visto il D.L. 95/2012, convertito della L. 135/2012, che all'articolo 1 stabilisce "*l contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della L.488/1999 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli*".

Considerato che la convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e Qui!Group S.p.A., quale società aggiudicataria della gara, definisce le condizioni contrattuali cui il fornitore deve attenersi nella prestazione del servizio alle Amministrazioni aderenti e ha durata contrattuale di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi;

Considerato in particolare che:

- il fornitore deve:
 1. garantire la presenza di almeno 1 esercizio convenzionato ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto (garantendo comunque un numero minimo di 5 esercizi per sede di utilizzo), entro la distanza di 1 Km dalla medesima sede di utilizzo (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla sede di utilizzo indicata dall'Unità Approvvigionante della Amministrazione contraente;
 2. attivare, entro 4 mesi dalla stipula della Convenzione, un call center con numero verde dedicato alle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti per il rilascio di informazioni relative tra l'altro alle modalità di erogazione del servizio, agli obblighi contrattuali del Fornitore, alle modalità di fatturazione;
 3. provvedere a consegnare a ciascuna Amministrazione/Ente il numero di buoni pasto indicato nelle Richieste di Approvvigionamento. La consegna dei buoni pasto sarà effettuata agli indirizzi e referenti specificati nelle richieste di Approvvigionamento;
 4. garantire la consegna dei buoni pasto, in caso di prima Richiesta di Approvvigionamento, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta medesima e nel caso di Richieste di Approvvigionamento successive alla prima, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta;
- l'ente ordinante corrisponderà al fornitore per ogni buono pasto consegnato un importo pari al valore nominale del buono pasto stesso, detratto lo sconto offerto. A tale importo verrà applicata l'Iva ai sensi di legge;
- il valore nominale di ciascun buono pasto per il Consorzio è di € 5,29, mentre il costo d'acquisto per l'Ente è di € 4,31 oltre Iva 4%, con l'applicazione di una percentuale di sconto del 18,45%;
- l'importo delle fatture deve essere corrisposto dall'Ente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura;
- L'Ente ha diritto di restituire al fornitore i buoni pasto non utilizzati o scaduti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di emissione. Il fornitore sarà tenuto a rimborsare il prezzo, emettendo nota di credito, o a sostituire i buoni pasto non utilizzati con buoni pasto di nuova emissione;

Ritenuto pertanto di aderire alla convenzione succitata, che offre indubbe garanzie di economicità, convenienza, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure, per il periodo 12.12.2013 – 11.12.2015, per un importo complessivo presunto di € 35.829,20 (pari a n. 8.000 buoni pasto);

Visto il comma 5 dell'art. 3 della legge 136/2010, come modificato dal DL n. 187/2010, il quale stabilisce che "ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante (...), il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 3/2003, il codice unico di progetto (CUP)";

Vista l'attribuzione di CIG da parte dell'Avcp su richiesta del Consorzio e nello specifico il CIG derivato n. 5502003C7F;

Vista la deliberazione A.C. n. 14 del 12.07.2013, esecutiva, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2013/2015" e successive variazioni;

Vista la Deliberazione C.d.A. n. 29 del 14.11.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto all'approvazione del PEG/ Piano della Performance 2013-2015 e la successiva Determinazione del Direttore Generale n. 288 del 14.11.2013 con la quale lo si sottoassegnava ai Centri di responsabilità di II° livello e successive variazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

Visto lo Statuto del Consorzio

DETERMINA

1. Di aderire alla "Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle amministrazioni pubbliche" - lotto 1 – CIG 469383425A attivata in data 29.10.2013 ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 Legge 388/2000, tra Consip S.p.A e Qui!Group S.p.A., per il periodo 12.12.2013 – 11.12.2015 per un importo complessivo presunto di € 35.859,20 (pari a n. 8.000 buoni pasto);
2. Di dare atto che, come da deliberazione del C.d.A. n. 37 del 14.07.2011, esecutiva, il valore nominale di ogni singolo buono è pari a € 5,29 su cui applicare la percentuale di sconto del 18,45%, cosicché il costo per il Consorzio risulterà pari ad € 4,31 oltre IVA;
3. Di indicare sugli atti e documenti per i quali la legge lo prevede il codice CIG derivato n. 05502003C7F;
4. Di impegnare le somme di:
 - € 17.929,60 al cap. 2975 ad oggetto "Acquisto buoni pasto" intervento 1.01.03.03 – programma 99 Ente - progetto 9902 Spese generali per il personale del Bilancio pluriennale anno 2014, per far fronte all'acquisto di buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti del Consorzio dal 01.01.2014 al 31.12.2014.
 - € 17.929,60 al cap. 2975 ad oggetto "Acquisto buoni pasto" intervento 1.01.03.03 – programma 99 Ente - progetto 9902 Spese generali per il personale del Bilancio pluriennale anno 2015 per far fronte all'acquisto di buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti del Consorzio dal 01.01.2015 al 11.12.2015.